

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1093

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MONGIELLO, VILLECCO CALIPARI,
GARRAFFA, CARLONI, ROILO, LIVI BACCI, BARBOLINI,
VITALI, NARDINI, ZUCCHERINI, ROSSA, LUSI e CASSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2006

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l’albo
professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli
operatori della comunicazione minorati della vista

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Nella relazione sullo stato di attuazione delle politiche per l'handicap presentata in Parlamento nella XIV legislatura, è emersa la volontà di modificare e aggiornare la legge 29 marzo 1985, n. 113, che disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti. Lo scopo era in sostanza quello di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione.

Infatti, la Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva svolto uno studio del «contesto» lavorativo nel quale avrebbe dovuto muoversi la legge n. 113 del 1985, una volta riformata, in sinergia con le associazioni più rappresentative e con le istituzioni locali.

Ciò conferma che, a distanza di più di venti anni dalla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 113 del 1985, una modifica del provvedimento appare ormai improcrastinabile.

L'urgenza di rimettere mano alla disciplina dettata dalla legge in parola, specificamente dedicata ai non vedenti, è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale, basti pensare alla recente classificazione e quantificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge 3 aprile 2001, n. 138, o anche alle nuove figure professionali di operatori della comunicazione configuratesi a seguito ed a causa dell'evoluzione tecnologica che ha contrassegnato il nostro tempo, nonché, soprattutto, al nuovo contesto legislativo in tema di collocamento al lavoro dei disabili, in cui giganteggia la legge 12 marzo 1999, n. 68, che, nel ridefinire gli istituti del collocamento obbligatorio, ha espressamente fatto salva, fra le altre, la legge n. 113 del 1985.

Proprio il carattere di specialità di tale provvedimento, tuttavia, impone ancora più energicamente una modifica della disciplina da esso dettata, proprio per metterla al passo con i tempi e per non svilire la considerazione che il legislatore ha più volte mostrato nei confronti delle problematiche specifiche dei minorati della vista.

Nel corso della sua storia, infatti, la legge n. 113 del 1985 ha consentito il collocamento al lavoro di migliaia di centralinisti telefonici non vedenti con reciproca soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, a riprova della bontà di un metodo di collocamento mirato, generalizzato, in seguito, dall'articolo 2 della legge n. 68 del 1999.

L'opportunità delle presenti proposte di modifica di una legge che ha così ben operato nel passato, al punto che, come già si è sottolineato, la stessa legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili ha ritenuto di farla espressamente salva insieme alle altre leggi speciali per i non vedenti, risiede in un molteplice ordine di fattori.

In primo luogo il continuo progresso tecnologico, specie in questo settore, ha comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.

In secondo luogo l'estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevedeva precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

Più nel dettaglio, il presente disegno di legge tiene conto di tutti i fattori sopra indicati, ed infatti, in primo luogo, laddove si

parlava di centralinista non vedente, il nuovo testo prevede la dicitura di «centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista». E questo per armonizzare la disciplina con il dettato del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2000, n. 37, che ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Quella che, *prima facie*, può sembrare una differenza soltanto nominalistica, rivela invece da una parte la coscienza di una realtà in cui le qualifiche e le tipologie di attività richieste vengono prepotentemente influenzate dal progresso tecnologico in atto ed in continua e costante evoluzione, e dall'altra la consapevolezza che la minor azione visiva, pur nelle sue diverse gradazioni, è comunque minorazione (sensoriale) di estrema gravità.

L'aspetto di maggiore rilievo del provvedimento proposto consiste, comunque, nei numerosi punti di raccordo con la legge n. 68 del 1999, che rappresenta elemento imprescindibile per disegnare la nuova mappa del collocamento obbligatorio dei soggetti minorati della vista.

Più nel dettaglio, nell'articolo 1 si prevede la riforma dell'albo professionale degli operatori telefonici non vedenti, con specifiche articolazioni a livello regionale che rispettino le nuove ampliate competenze delle regioni proprio in tema di formazione professionale.

Fondamentale, inoltre, appare sotto questo profilo il nuovo testo dell'articolo 2, laddove si prevedono programmi di insegnamento al passo con i tempi, corsi di aggiornamento e di formazione delle varie figure professionali, in cui le associazioni di categoria possono far valere le loro competenze specifiche; importante appare anche l'aver previsto la presenza di un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa nell'ambito delle

commissioni esaminatrici per l'espletamento dell'esame di abilitazione.

La nuova formulazione dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1985 rappresenta, invece, la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa ancora vigente.

Ed infatti, da una parte gli obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, superando in tal modo le distinzioni indicate dalla normativa oggi vigente; dall'altra parte è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di *call center* o di strutture similari.

Di notevole importanza, inoltre, appaiono le nuove disposizioni, ancora una volta in stretto raccordo con i dettami della legge n. 68 del 1999, intese a tutelare il lavoratore minorato della vista a fronte della trasformazione dei centralini, o nel caso di incompatibilità con le mansioni svolte (ancora una volta si ribadisce che non vi è possibilità, per il datore di lavoro, di richiedere al minorato della vista lo svolgimento di prestazioni non compatibili con la sua minorazione).

Il rilievo assunto dal raccordo con la disciplina generale del collocamento obbligatorio è dimostrato, poi, sia dall'articolo 4 in tema di computo della quota di riserva, sia dall'articolo 5 in tema di comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e 6 in tema di modalità per il collocamento.

In particolare, nel predetto articolo 5 vengono attualizzate le disposizioni che prevedevano obblighi di segnalazione e di intervento a carico della *ex* società italiana per l'esercizio telefonico, con estensione dei medesimi obblighi a tutti i gestori di telefonia operanti sul mercato.

Il disegno di legge, infine, prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985, che assume un duplice rilievo.

In primo luogo, viene fissato un nuovo importo della indennità di mansione, già riconosciuta ai centralinisti non vedenti, in maniera tale da superare le attuali difficoltà derivanti dalla cessazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In secondo luogo, in armonia con le riforme in tema previdenziale, viene aggiornato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto, per quanto concerne gli

effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.

Tale misura, così come - si sottolinea - l'intero provvedimento, non comporta alcun aggravio di spesa, dal momento che esso beneficia del vigente finanziamento della legge n. 113 del 1985 che già garantisce adeguata copertura finanziaria, come confermato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 18 settembre 1985 e dal decreto del Ministero del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Albo professionale*). - 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di "albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista".

2. Le direzioni regionali del lavoro - entro il termine perentorio di tre mesi dal superamento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 5 - provvedono all'iscrizione all'albo di cui al comma 1 dei centralinisti telefonici minorati della vista, nonché degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti individuate in base al disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione ed abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.

3. Le regioni devono istituire all'interno dell'albo professionale di cui al comma 1 sezioni speciali in cui iscrivere gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;

b) certificato, rilasciato dall'azienda unità sanitaria locale, ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista od operatore telefonico.

6. In deroga a quanto previsto nel comma 5, i minorati della vista possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 su presentazione di domanda, da inoltrare tramite la competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del comma 5 ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi. Resta, comunque, fermo il requisito del superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5».

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Abilitazione alla funzione di centralinista ed operatore telefonico)*. - 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni,

che devono, comunque, attenersi ai principi fondamentali di cui ai commi seguenti.

2. I programmi dei corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici minorati della vista o qualifiche professionali equipollenti devono, in ogni caso, prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

a) uso del centralino telefonico ed apparecchiature connesse;

b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;

c) cultura generale;

d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;

e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e gli ipovedenti;

f) uso di *internet* e di banche dati *on line*;

g) nozioni fondamentali di lingua inglese.

3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico.

4. Le regioni devono, altresì, prevedere dei corsi di aggiornamento e di formazione professionale, in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per l'effettuazione di tali corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Alla fine di ciascun corso è previsto uno specifico esame di abilitazione, regolamentato da normative regionali che devono prevedere la partecipazione alle commissioni esaminatrici almeno di un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa.

6. In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, rimane ferma l'operatività delle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro».

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Obblighi dei datori di lavoro*).
- 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 nella seguente misura e secondo uno dei seguenti criteri:

a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che preveda l'impiego o sia fornito di almeno un posto di operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti operatore disponibili valutato per eccesso;

b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno cinque linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

c) un minorato della vista ogni sessanta derivati interni o venti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro privato. In caso di datore di lavoro pubblico la quota calcolata in base al criterio precedente è ridotta del 50 per cento valutato per eccesso;

d) un numero di minorati della vista pari al 10 per cento degli operatori di *call center* o strutture equivalenti che svolgano funzioni di ricerca ed informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.

2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono

esserlo in misura inferiore a quella indicata nel comma 1».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I lavoratori minorati della vista assunti ai sensi della presente legge sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di esaurimento od incompletezza del ruolo organico, i datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un centralinista od operatore della comunicazione minorato della vista iscritto al relativo albo professionale anche in soprannumero, fino al verificarsi della prima vacanza utile».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Comunicazioni obbligatorie*). -
1. Nell'ambito dei prospetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero e le caratteristiche dei centralini telefonici o, comunque, dei dispositivi di questi sostitutivi, precisando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, ed indicando i centralinisti telefonici od operatori della comunicazione minorati della vista ad essi adibiti.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che procedono alla installazione, trasformazione o sostituzione di centralini telefonici od impianti equivalenti che comportino l'obbligo

di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici competenti, indicando i requisiti descritti all'articolo 3, comma 1, di cui questi sono dotati.

3. Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano, entro due mesi dalla data di installazione, sostituzione o trasformazione di centralini telefonici od impianti equivalenti che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.

4. Qualsiasi gestore di telefonia operante sul territorio italiano è tenuto a comunicare, agli uffici competenti che lo richiedano, l'elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici od impianti equivalenti che comportino l'obbligo di assunzione.

5. È fatto obbligo agli uffici competenti di rendere pubblica la disponibilità dei posti di lavoro, così come comunicata ai sensi del presente articolo, anche per via telematica».

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Modalità per il collocamento*).
- 1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta di assunzione agli uffici competenti di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della medesima legge n. 68 del 1999.

2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, gli uffici competenti invitano il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, i medesimi uffici competenti procedono al-

l'avviamento del centralinista telefonico od operatore della comunicazione in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico od operatore della comunicazione minorato della vista dall'azienda o ente nel quale è occupato ad un'altro, previo nulla osta degli uffici competenti.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all'assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l'obbligo, gli uffici competenti li invitano a provvedere. Trascorso un mese, i medesimi uffici procedono all'avviamento d'ufficio.

6. I centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista iscritti nell'albo professionale di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza».

Art. 7.

1. All'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista»;

b) al comma 2:

1) le parole «centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista».

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo so-

pra citato i predetti centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista hanno la facoltà di iscriversi agli elenchi e graduatorie di cui all'articolo 8, della citata legge n. 68 del 1999»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro pubblici e privati agevolano la partecipazione degli operatori della comunicazione minorati della vista a specifici corsi di aggiornamento professionale attraverso la concessione di un corrispondente numero di ore di permesso retribuito».

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Trasformazione dei centralini*).
- 1. "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei minorati della vista e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista od operatore telefonico sono a carico della regione competente per territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro interessato».

Art. 9.

1. All'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista è corrisposta una indennità di mansione pari a 6,00 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale. Rimangono ferme eventuali disposi-

zioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di settore»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici ed operatori della comunicazione minorati della vista, di cui all'articolo 2 sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché il beneficio alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale.»

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Sanzioni e obbligo di certificazione*). - 1. Ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti dalla presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68. La sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 alla legge n. 68 del 1999 si applica altresì ai gestori di telefonia operanti sul territorio italiano in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 5 della presente legge.

2. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e della certificazione previste dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche con riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente legge».

